



COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

PROVINCIA DI VERONA

REG. GEN. N. 1

COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 15-01-2016

**OGGETTO: NOMINA ALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE DELLA SIG.RA VALENTI MARIA TERESA E
ATTRIBUZIONE DI DELEGHE**

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di gennaio

IL SINDACO

Premesso che:

- il giorno **25 maggio 2014** hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- a seguito delle consultazioni, il sottoscritto, Antonio Domenico Sella è stato eletto alla carica di Sindaco;

Ricordato che:

- Con Decreto Sindacale n. 1 del 5 giugno 2014 sono stati nominati quali componenti della Giunta il Sig. CARRARINI GIOVANNI e la Sig.ra GALEOTO MARIA STELLA, attribuendo ai medesimi le deleghe assessorili;
- Con nota agli atti prot. 2799 del 21-05-2015 la Sig.ra GALEOTO MARIA STELLA nata a VERONA il 09-11-1965, assessore esterno con delega a qualità della vita, istruzione e cultura, servizi scolastici ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi famigliari;

Richiamati in proposito:

- l'art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: al comma 1. "Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli"; al comma 2. "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"; al comma 4. "Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";
- l'art. 47 commi 1, 2, 4 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabiliscono: "1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il

presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. 2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;

- l'articolo 16, comma 17 lettera a) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce: “a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”;

Visti i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

- L' art. 24 che disciplina la composizione della Giunta: “La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da (un minimo di) due (a un massimo di quattro) Assessori, come determinato dal Sindaco, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Il Vice Sindaco deve essere nominato tra gli assessori che ricoprono la carica di consigliere comunale. Il Sindaco può nominare un assessore tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio”;
- L'art. 22 che disciplina la materia delle deleghe e degli incarichi attribuiti agli assessori;

Dato atto che, pur non essendo previste per i comuni di fascia demografica inferiore a 3.000 abitanti, precise percentuali di rappresentanza di genere analoghe a quelle stabilite dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 per i comuni con popolazione superiore, il principio della rappresentatività di entrambi i sessi nelle giunte comunali di cui al predetto art. 46 comma 2 del d.lgs. 267/2000, ha contenuto immediatamente precettivo e per tale ragione sia necessario adeguare allo stesso la presente nomina;

Dato atto che, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dalla Sig.ra Galeoto, all'interno della Giunta non vi è equilibrio tra i generi, a discapito del prescritto principio di pari opportunità e rappresentanza tra uomini e donne; Considerato che proprio in ragione della necessità di operare un riequilibrio di genere all'interno dell'organo esecutivo, nel periodo successivo alla nomina, si è proceduto ad attivare più consultazioni nell'ambito della compagine amministrativa di riferimento, del gruppo politico afferente alla lista elettorale di maggioranza ed un confronto con altre persone a vario titolo interpellate, conformemente alle indicazioni fornite a riguardo dal Ministero dell'Interno che con la circolare della Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali - Segreteria della Direzione Centrale - Prot. Uscita N.0006508 del 24/04/2014, al punto 3 per i comuni di fascia superiore a 3.000 abitanti così si esprime: “...occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività

istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.....Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell'assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell'ente".

Considerato che, sebbene le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la citata circolare siano rivolte ai comuni con popolazione di fascia superiore ai 3.000 abitanti, le stesse non possano essere disattese dai comuni più piccoli, stante la ricordata immediata precettività del principio di cui all'art. 46 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la consolidata giurisprudenza che eleva la parità di genere e di opportunità di accesso alle cariche elettive a principio generale dell'ordinamento;

Considerato inoltre che la previsione di "quote" di rappresentanza prescritta dalla legge 56/2014 per i comuni di dimensioni superiori a 3.000 abitanti, è successiva alla modifica dell'art. 46 co. 2 operata dall'art. 2 della legge 23/11/2012, n. 215, norma appunto che dispone il rispetto, nella nomina delle giunte, del principio di pari opportunità tra donne e uomini indipendentemente, quindi, dalla classe demografica dell'ente;

Ricordato che nelle consultazioni del 25 maggio 2014, non sono risultate elette nella compagine di maggioranza persone di sesso femminile, pur candidate nella lista elettorale;

Dato atto della facoltà prevista dalla Statuto Comunale di nominare un assessore tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale;

Dato atto che il Comune di Mezzane di Sotto ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e che pertanto il numero dei componenti della Giunta è stabilito in due oltre al Sindaco, ai sensi del citato articolo 16, comma 17 lettera a) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Dato atto, infine, che in esito al confronto e alle consultazioni anzidetti, è stata acquisita la disponibilità della dott.ssa Maria Teresa Valenti la quale possiede la competenza e la preparazione adeguate a ricoprire la carica assessorile nelle materie già delegate alla dimissionaria;

Ritenuto che la nomina della dott.ssa Valenti operi il doveroso riequilibrio di genere imposto dalla norma indipendentemente dalle dimensioni demografiche dell'ente locale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. Di prendere atto** delle dimissioni dalla carica di Assessore rassegnate dalla Sig.ra Galeoto Maria-Stella, con nota agli atti prot. n. 2799/2015;
- 2. Di dare atto** della necessità di procedere a nuova nomina, nel doveroso rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini;
- 3. Di dare atto** che, a seguito del confronto e delle consultazioni svolte per la nomina in oggetto, è stata acquisita la disponibilità della Sig.ra Valenti dott.ssa Maria Teresa;
- 4. Di dare atto** che il profilo professionale della persona da nominare appare adeguato per competenza e preparazione a rivestire la carica oggetto del presente decreto e a svolgere i compiti propri delle deleghe assessorili da attribuire;
- 5. Di nominare**, per le ragioni di cui sopra, alla carica di Assessore del Comune di Mezzane di Sotto la Sig.ra Valenti dott.ssa Maria Teresa, nata a Vittoria (RG) il 02-02-1969, attribuendole le seguenti deleghe: qualità della vita,

istruzione e cultura, servizi scolastici;

6. Di dare atto che la carica sarà ricoperta dalla suddetta in qualità di Assessore Esterno, come da previsione statutaria.-

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato senza indugio all'interessata con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;
- che l'Assessore nominata comunichi attraverso apposita dichiarazione l'insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica ai sensi di legge e Statuto;

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.-

Il Sindaco

(f.to Sella Antonio Domenico)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 15-01-2016 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi dal 15-01-2016 al 30-01-2016.

Mezzane di Sotto, 15-01-2016

IL Funzionario Incaricato
(f.to Anselmi dott. Alessandro)

Per copia conforme,
Mezzane di Sotto, 15-01-2016

Il Responsabile del Servizio